



CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Decreto nr. 97 del 04/05/2020

Misure organizzative volte a contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 83, 6° comma D.L. 17 marzo 2020 n. 18 conv., con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, così come integrato e modificato con D.L. 30 aprile 2020 n. 28; visto il DPCM 10 aprile 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 Marzo 2020 numero 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale*";

Vista la delibera del plenum del Consiglio Superiore della magistratura del 26 marzo 2020 (186/VV/20202 – Linee Guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutiva delle precedenti assunte") che ha raccomandato di incentivare il lavoro telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

Visto il DPCM 26 aprile 2020 recante "*misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale*";

Sentita l'Autorità Sanitaria Regionale nella persona della dott.ssa Adriana Giannini - Responsabile Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità pubblica - Direzione Generale Cura della persona, Salute e welfare - Regione Emilia-Romagna nelle riunioni, tenute in videoconferenza, nei giorni 2 aprile 2020 e 28 aprile 2020;

Vista l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020;

Sentiti i Presidenti delle sezioni civili e penali, il Procuratore Generale, l'Avvocato Generale, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e il Presidente dell'URCOFER (Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna), nelle riunioni tenutesi in videoconferenza nei giorni 7 aprile, 14 aprile 2020 e 16 aprile 2020;

considerato che:

- la situazione sanitaria del distretto, anche se in miglioramento, richiede l'adozione di misure organizzative che consentano, sia pure nella prospettiva di una graduale ripresa delle attività giudiziarie, di evitare contatti ravvicinati tra le persone;
- il Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati con provvedimenti 10 marzo 2020 e 20 marzo 2020 ha individuato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi Skype for Business e TEAMS che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;
- con decreti dello scrivente n. 55/2020 e n. 79/2020 sono state indicate linee guida relative ai processi civili rientranti nel regime di sospensione prevedendo, in particolare, la possibilità di trattazione delle udienze nelle quali non è prevista la partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti in via cartolare mediante lo scambio telematico di note scritte ai sensi dell'art. 83, 7° comma lett. h) del d.l. 18/2020 e delle udienze nelle quali non è prevista la partecipazione di soggetti diversi dai difensori e delle parti con modalità da remoto di cui all'art. 83, 7° comma lett. f) d.l. cit.;
- tra Corte d'appello, Procura Generale, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, URCOFER (Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna) sono stati concordati protocolli per la condivisione delle modalità di gestione delle udienze del settore civile a seguito dell'emergenza sanitaria ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f) e lett. h) del decreto-legge 18/2020, nonché, per il settore penale, per la gestione dell'udienza di convalida degli arresti ai fini estradizionali e in esecuzione dei MAE con modalità di partecipazione da remoto;

dato atto che sono stati effettuati sopralluoghi negli ambienti di lavoro e nelle aule di udienza con i delegati dell'Autorità Sanitaria Regionale, con i rappresentanti del COA

di Bologna, il Dirigente Amministrativo, il RSPP e il medico competente al fine di individuare le misure da adottare per garantire le esigenze di prevenzione di carattere sanitario e per evitare assembramenti;

ritenuto che, all'esito della procedura partecipata della quale si è dato in precedenza atto e di quanto riferito dall'Autorità Sanitaria sull'attuale situazione di emergenza epidemiologica del Distretto, l'attività da svolgere nel periodo in considerazione debba essere, allo stato, limitata agli affari connotati da urgenza (peraltro in un'accezione più ampia rispetto a quella indicata dall'art. 83 comma 3 del decreto legge 18/2020) ovvero a quelli che possono essere svolti evitando o riducendo al minimo contatti ravvicinati fra le persone

DISPONE

l'adozione delle seguenti misure organizzative e delle seguenti linee guida vincolanti per la fissazione e per la trattazione delle udienze presso la Corte d'Appello di Bologna

Di seguito sono indicati i procedimenti civili e penali che - con le modalità pure di seguito specificate - saranno celebrati oltre a quelli la cui trattazione è prevista come obbligatoria dall'art. 83, comma 3 lett. a) e b) del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18.

Tutti gli altri procedimenti verranno rinviati ad epoca successiva al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. g) D.L. n. 18/2020 come modificato dall'art. 3 lett. i) del D.L. n. 28/2020

1. SETTORE CIVILE

1.1 procedimenti cautelari: saranno trattati tutti i procedimenti cautelari ex art. 700 c.p.c., i ricorsi per sequestro conservativo o giudiziario ex artt. 670 e 671 c.p.c., i reclami ex art. 669 *terdecies* c.p.c. e gli altri procedimenti e sub-procedimenti connotati da urgenza quali: ricorsi ex artt. 283 c.p.c., 351 c.p.c. e 373 c.p.c. e, per quanto riguarda il settore lavoro e le cause soggette a rito del lavoro, i procedimenti riguardanti la decisione anticipata della richiesta di sospensione (art. 431 c.p.c.); ricorsi ex art. 19 l.f.; ricorsi per la decisione anticipata sull'istanza di sospensione di sanzioni amministrative; le istanze di sospensione dell'efficacia dei lodi italiani e stranieri (art. 830 c.p.c. e 840 c.p.c.).

RW

1.2 procedimenti in materia di diritto di famiglia

- a) saranno inderogabilmente trattati i procedimenti relativi alla tutela dei minori e ad alimenti strettamente intesi come procedimenti riguardanti l'obbligazione alimentare di cui agli artt. 433 e ss c.c.; i procedimenti di reclamo ai sensi dell'art. 708 c.p.c., le cause ex art. 337 *bis* e ss. c.c., in particolare ove è in discussione l'affidamento e il mantenimento di minori; i procedimenti ex art. 709 *ter* cpc; i reclami in materia di amministrazione di sostegno; i procedimenti di separazione e divorzio nei quali è in discussione l'affidamento dei figli minori;
- b) le suspensive, presentate con separata istanza, delle sentenze in materia di separazione e divorzio o di altri provvedimenti in materia di famiglia; i procedimenti di separazione e divorzio e quelli di modifica delle condizioni di separazione e divorzio, ove è in discussione solo l'assegno di mantenimento o di divorzio, nonché tutti gli altri procedimenti civili contenziosi e di volontaria giurisdizione saranno considerati urgenti, e saranno trattati, solo ove sia dedotta da almeno una delle parti, e sia in concreto ravvisabile, una situazione di urgenza e di necessità in relazione alla quale la ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio per le parti; in quest'ultimo caso il Presidente di Sezione, o il Presidente del Collegio, provvederà a dichiarare l'urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 3, d.l. n. 18/2020 avendo cura di valutare la gravità del pregiudizio specificamente rappresentato e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività di renda necessaria per la trattazione del procedimento.

1.3 procedimenti soggetti a rito contenzioso ordinario e a rito sommario di cognizione

- a) saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 tutte le udienze di trattazione ex art. 350 c.p.c., ad eccezione delle udienze relative a cause delle quali, anche su segnalazione di una sola delle parti, sia ravvisata una situazione in relazione alla quale la ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio per le parti; in quest'ultimo caso il Presidente di Sezione o il Presidente del collegio provvederà a dichiarare l'urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 3, d.l. n. 18/2020 avendo cura di valutare la gravità del pregiudizio specificamente rappresentato e quello della salva-

guardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento;

- b) saranno tenute tutte le udienze fissate per la precisazione delle conclusioni o per la decisione ex art. 281 *sexies* c.p.c.;
- c) saranno tenute tutte le udienze di precisazione delle conclusioni e le udienze di discussione delle cause soggette al c.d. vecchio rito (cause introdotte in primo grado anteriormente al 30 aprile 1995);
- d) saranno trattati i procedimenti elettorali di cui agli artt. 22, 23 e 24 D. L.vo n. 150/2011.

1.4. procedimenti speciali e procedimenti da trattarsi con rito camerale

- a) saranno trattati i procedimenti di reclamo contro sentenze dichiarative di fallimento ex art. 18 l.f. e ai procedimenti di reclamo ex art. 183 l.f.; in caso di particolare complessità del procedimento, il presidente della sezione potrà, anche su istanza di parte, valutare se trattare il giudizio in via ordinaria con il rispetto delle condizioni di sicurezza sanitaria o disporre il rinvio a dopo il periodo di emergenza;
- b) i procedimenti relativi a reclami ex art. 26 l.f. saranno trattati nel caso in cui sia ravvisata una situazione in relazione alla quale la ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio per le parti; in quest'ultimo caso il Presidente di Sezione o il presidente del collegio provvederà a dichiarare l'urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 3, d.l. n. 18/202 avendo cura di valutare la gravità del pregiudizio specificamente rappresentato e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività di renda necessaria per la trattazione del procedimento;
- c) saranno regolarmente trattati i ricorsi per equa riparazione per violazione della durata ragionevole dei procedimenti ex l. n.89/2001 (l. Pinto) e, con modalità cartolare, i procedimenti relativi alle opposizioni proposte contro i decreti emessi ai sensi della legge predetta;
- d) i procedimenti relativi alle opposizioni contro sanzioni amministrative - compresi quelli previsti dal D.lgs. n. 58/1998 - saranno tenuti solo nel caso in cui sia ravvisata una situazione in relazione alla quale la ritardata trattazione possa produrre un grave

pregiudizio per le parti; in quest'ultimo caso il Presidente di Sezione o il presidente del collegio provvederà a dichiarare l'urgenza ai sensi dell'art. 83, comma 3, d.l. n. 18/2020 avendo cura di valutare la gravità del pregiudizio specificamente rappresentato e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento;

e) i procedimenti di riconoscimento delle sentenze straniere ove concernano questioni di famiglia o di mantenimento dei figli minori.

1.5 SEZIONE MINORENNI

Sono considerati urgenti i procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati, i procedimenti in materia di adottabilità e gli altri procedimenti, ivi compresi quelli individuati dagli artt. 330-336 c.c., nei quali è in contestazione l'allontanamento di un minore dalla famiglia; le sospensive, presentate con separata istanza, dei provvedimenti del Tribunale per il Minorenni. Gli altri procedimenti saranno considerati urgenti solo ove sia ravvisabile una situazione effettiva di grave pregiudizio per il minore nel ritardo che, anche su segnalazione di una o di entrambe le parti, sarà dichiarata dal Presidente della Sezione ai sensi dell'art. 83, terzo comma, DL 18/2020

1.6 SEZIONE LAVORO E PROCEDIMENTI SOGGETTI A RITO DEL LAVORO

Sono rinviate a data successiva, che sarà comunicata alle parti costituite a mezzo PEC, le cause per le quali la prima udienza è fissata fino al 31 luglio 2020 ovvero fissate per l'espletamento di mezzi istruttori.

Saranno trattate, con modalità cartolari ex art. 83, comma 7°, lett. h), del D.L. 18/2020 le cause, provenienti da rinvio, anche d'ufficio, per le quali è fissata udienza di discussione ex art. 437 c.p.c.

Saranno altresì trattate, con modalità cartolari ex art. 83, comma 7°, lett. h), del D.L. 18/2020, le cause in relazione alle quali vi sia istanza delle parti, motivata ex art. 83, co. 3, lett. a, col grave pregiudizio di una ritardata trattazione e per le quali intervenga dichiarazione di urgenza con provvedimento del Presidente del Collegio, ricadenti, per udienza di discussione già fissata o da fissarsi, nel periodo 12 maggio/31 luglio 2020.

AW

Per tali cause sarà emesso specifico provvedimento del Presidente della Sezione e la trattazione avrà luogo nelle sopra indicate forme del contraddittorio scritto telematico ex art. 83, co. 7, lett. h), del D.L. 18/2020.

Gli appelli o reclami, introdotti con rito ordinario o ai sensi dell'art. 1, co. 58 / 60, della legge n. 92/2012, afferenti licenziamenti con domande di reintegra nel posto di lavoro per i quali è già fissata la prima udienza sono rinviati a successiva udienza fissa, tenendo conto del criterio di priorità della loro trattazione

1.7 MODALITA' DI TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI

- tutti i procedimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori saranno trattati mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento ai sensi dell'art. 83, 7° comma lett. h);
- i procedimenti che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, saranno trattati, ove possibile, mediante collegamento da remoto con le modalità previste dall'art. 83, lett. f) del D.L. n. 18/2020;
- i procedimenti nei quali sia già stato nominato (senza che si sia ancora proceduto al giuramento) o debba essere nominato un CTU potranno essere trattati da remoto ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. f) e il CTU potrà svolgere la sua attività da remoto ai sensi dell'art. 83, 7° comma lett. h-bis);
- nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile la trattazione con le modalità di cui all'art. 83, 3° comma lett. f) o lett. h), ovvero nel caso in cui la Corte ritenga necessaria la comparizione personale delle parti o la discussione orale della causa, i procedimenti saranno trattati nei modi ordinari, con chiamata delle singole cause scaglionata nel tempo e comunicata anticipatamente e con l'adozione delle cautele necessarie ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalle disposizioni in tema di contenimento della pandemia da COVID-19 (distanziamento tra le persone e utilizzo di protezioni delle vie respiratorie: art. 3, comma 2 DPCM 26 aprile 2020);
- in caso di procedimenti intrapresi su iniziativa del P.M., il Presidente della Sezione avrà cura di evidenziare tale circostanza nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione o discussione;

Per lo svolgimento delle udienze che saranno trattate con modalità cartolare (art. 83, 3° comma lett. h) d.l. n. 18/2020) e con modalità da remoto (art. 83, 3° comma lett. f) d.l. n. 18/2020) troveranno applicazione le linee guida indicate nei protocolli allegati al presente provvedimento.

Le camere di consiglio, quale logica prosecuzione delle udienze, anche ove non immediatamente successive alle stesse ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi, potranno essere svolte da remoto mediante l'utilizzo degli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA (Microsoft TEAMS o Sky for business), ferma la necessità di garantire la segretezza delle stesse e di evitare la visibilità della stessa da parte di terzi.

Tutti i magistrati della Corte, se non esentati per ragioni specifiche, sono invitati a depositare ogni provvedimento in via telematica con utilizzo della consolle del magistrato.

2. SETTORE PENALE

2.1 Saranno trattati, oltre ai procedimenti indicati nell'art. 83, 3° comma lett. b) e lett. c) del d.l. n. 18/2020, i seguenti procedimenti:

- procedimenti con imputati sottoposti a misure cautelari personali o a misura di sicurezza personale per il reato per cui si procede;
- procedimenti relativi ai MAE ed alle estradizioni, nonché i procedimenti di riconoscimento di sentenze straniere ex D. Lvo n. 161/2010 nei confronti di persone detenute all'estero e i procedimenti, ex art. 743 c.p.p., di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane emesse nei confronti di persone in stato di detenzione;
- procedimenti relativi all'applicazione di misure di prevenzione personali o reali;
- procedimenti esecutivi nei quali sia fatta valere una questione di validità del titolo detentivo ovvero quelli in cui sia stata comunque formulata istanza il cui accoglimento potrebbe comportare la liberazione del detenuto in data antecedente il 31 luglio 2020;
- procedimenti di cui agli artt. 175 e 629 *bis* c.p.p. riguardanti detenuti;
- procedimenti con parte civile nei quali sia stata richiesta la sospensione della provvisoria;



- saranno inoltre trattati i procedimenti già calendarizzati nelle udienze fissate nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020 che, in considerazione del numero delle parti coinvolte, possono essere celebrati con il rispetto delle cautele di seguito specificate. In via indicativa saranno trattati i procedimenti nei quali il numero delle parti (imputati e parti civili) non sia superiore complessivamente a 4 unità, ad eccezione dei procedimenti da celebrarsi nell'aula della Corte di Assise e nell'aula speciale allestita presso la Casa Circondariale Rocco D'Amato. In ogni caso dovranno essere rinviati d'ufficio i procedimenti per la cui trattazione è prevista la partecipazione di un numero di persone superiore alla capienza dell'aula come individuata all'esito del sopralluogo effettuato con il RSPP, l'autorità sanitaria e i rappresentanti dell'avvocatura.

I procedimenti dei quali non è possibile la celebrazione per l'impossibilità di assicurare il rispetto delle misure previste per il contenimento dell'epidemia da COVID 2019 saranno rinviati ad epoca successiva al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. g).

2.2 Linee guida per la fissazione e trattazione delle udienze.

- 2.2.1 La partecipazione alle udienze delle persone detenute o internate sarà garantita mediante il sistema di collegamento audiovisivo di cui all'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p. installato presso l'aula Bachelet; nel caso in cui non sia possibile l'utilizzo di detto sistema per indisponibilità dell'aula Bachelet o perché l'imputato è detenuto presso istituto penitenziario che dispone esclusivamente di sistema di collegamento mediante sistema TEAMS, la partecipazione sarà garantita, ove possibile, con l'utilizzo del predetto sistema di collegamento da remoto (TEAMS, applicate in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 dell'art. 146 *bis* c.p.p.) con le modalità di cui al protocollo concordato con Procura Generale, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, URCOFER (Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna) e Camera Penale. Nel caso in cui l'imputato sia detenuto presso istituto penitenziario che non dispone di locale attrezzato per la videoconferenza è fatta comunque salva la possibilità di disporre la traduzione del detenuto presso istituto penitenziario dotato dei dispositivi tecnici per il collegamento in videoconferenza.

Gli imputati o i loro difensori sono invitati a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale rinuncia a comparire. Per gli appelli contro sentenze pronunciate a seguito di giudizio abbreviato, l'imputato detenuto deve dare comunicazione tempestiva all'Ufficio della volontà di partecipare al giudizio per consentire la predisposizione dei mezzi tecnici/organizzativi necessari per garantirne l'espletamento in video-collegamento nel rispetto della normativa di emergenza.

2.2.2 Le udienze penali dibattimentali si terranno, in via ordinaria e salve deroghe stabilite dal collegio di volta in volta, a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, 3° comma c.p.p. In fase di accesso e recesso dei difensori e delle parti alle aule di udienza, dovrà essere evitata ogni forma di assembramento nei corridoi e nelle aree antistanti le aule d'udienza. Tutti i partecipanti all'udienza dovranno utilizzare protezioni delle vie respiratorie (art. 3, comma 2 DPCM 26 aprile 2020) e sono invitati a indossare guanti protettivi. Saranno messe a disposizione all'ingresso nelle aule di udienza soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani e, in caso di mancanza per oggettiva indisponibilità di tali materiali, vi è obbligo di utilizzare guanti protettivi.

2.2.3 Le udienze che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal P.M., dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti, potranno essere tenute, ove possibile, con le modalità di cui all'art. 83, comma 12 *bis* D.L. n. 18/2020 conv. con mod. in L. n. 24/2020. Tali modalità non potranno comunque essere utilizzate, salvo che le parti vi consentano, per le udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

Disposizioni per evitare assembramenti all'interno dell'ufficio e contatti ravvicinati tra le persone

2.3 Orari differenziati. I processi già fissati in ciascuna udienza saranno chiamati in orari differenziati; i ruoli con l'indicazione degli orari di chiamata dei processi saranno pubblicati sul sito istituzione della Corte d'Appello (<http://www.giustizia.bologna.it>) e della pubblicazione sarà data notizia ai

Consigli dell'Ordine degli avvocati del Distretto. Nella formazione dei ruoli delle udienze i Presidenti delle sezioni dovranno avere cura di fissare un numero di procedimenti tale da rendere agevole la scansione oraria della trattazione degli stessi.

2.3.1 Aerazione. Durante le camere di consiglio, si provvederà alla aerazione completa della aula di udienza; con apertura delle finestre e della porta centrale. Durante l'udienza, salva diversa disposizione del presidente del collegio - da adottare sentite le parti presenti - viene tenuta aperta almeno una finestra.

2.3.2 Postazioni distanziate. All'interno delle aule di udienza saranno indicate le postazioni di possibile seduta del Collegio, del cancelliere e dei difensori/parti così come individuate a seguito di sopralluogo. Tali postazioni saranno distanziate secondo le note prescrizioni di carattere sanitario. I difensori e le parti che accedono all'aula devono controllare che vi siano postazioni libere per consentire il proprio accesso in condizioni di sicurezza sanitaria. Se non vi sono postazioni libere le persone che intendono accedere devono segnalarlo al Presidente del collegio nelle forme che saranno indicate su un cartello apposto sull'esterno della porta dell'aula. A fronte di tale segnalazione il Presidente adotterà una misura idonea (può: a) disporre che siano allontanate - e fatte accomodare nell'area esterna di sosta - le persone la cui presenza in aula non sia indispensabile nell'immediato; b) disciplinare l'accesso dei plurimi difensori a turno). Se nulla di tutto ciò sarà concretamente possibile, il collegio può disporre il rinvio di uno o più processi.

2.4 **Altri accorgimenti per evitare affollamenti.**

2.4.1 Accesso delle parti private.

I difensori sono invitati ad interpellare previamente i propri assistiti sull'intenzione di presenziare o meno alla trattazione del "proprio" processo. Sono invitati ad informare i propri assistiti che, nel caso in cui vogliano rendere spontanee dichiarazioni, possono inviare una dichiarazione sottoscritta che sarà considerata a tutti gli effetti equipollente, anche sotto il profilo della sua valutazione come comportamento processuale (il difensore produrrà tale atto deposi-

AW

tandolo in cancelleria a mezzo PEC, oppure in udienza). Nel caso che il cliente dichiari al difensore che intende presenziale, il difensore comunicherà ciò alla cancelleria con atto scritto (inviato a mezzo all'indirizzo mail udienzepenali.ca.bologna@giustizia.it) in tempo utile per consentire al Presidente del collegio di fissare un orario *ad hoc* per l'accesso della parte in aula.

2.4.2 Accesso dei difensori.

Il difensore che intende meramente riportarsi agli scritti può evitare di presenziare, limitandosi ad inviare al predetto indirizzo di p.e.o. oppure a depositare una nota scritta, con la quale chiede -in rito- di essere sostituito da un collega presente in aula, e -nel merito- l'accoglimento delle domande già proposte. Indicativamente, alla trattazione dei procedimenti in cui vi è tale iniziativa sarà riservata la prima parte della udienza (ore 9-11) compatibilmente con l'orario di trattazione indicato nel ruolo d'udienza. Con le stesse forme e nello stesso contesto, il difensore di imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato può inviare la istanza di liquidare il proprio compenso - contestualmente alla deliberazione della sentenza - allegando alla istanza la documentazione di rito.

2.4.3 segue.

Seconda parte della udienza (ore 11 e seguenti). I difensori che intendono discutere la propria causa, accederanno alle aule non prima delle ore 11, e comunque non anteriormente a mezz'ora prima dell'orario specifico in cui è fissata la trattazione del "proprio" processo. Se si porteranno nelle aree esterne di sosta (vedi successivo punto 2.8), saranno chiamati nel momento in cui il processo di loro interesse sta per essere trattato. Il Presidente del collegio dispone tale chiamata in tempo utile per consentire l'accesso del difensore dal luogo in cui si trova.

2.5 Altri accorgimenti per evitare affollamenti nell'AULA SPECIALE allestita presso la Casa Circondariale Rocco D'Amato - dibattito AEMILIA e altri processi particolarmente complessi per il numero delle persone.

I difensori degli imputati - non sottoposti a misure cautelari - e delle parti civili che intendono accedere all'aula speciale posta all'interno della Casa circondariale sono invitati ad interpellare previamente i propri assistiti sulla volontà o meno di presenziare all'udienza e a comunicare alla cancelleria (con atto inviato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria udienzepenali.ca.bologna@giustizia.it)

W

l'intenzione di essere presenti almeno 5 giorni prima dell'udienza per consentire al Presidente del collegio la predisposizione degli accessi e degli spazi idonei a salvaguardare le primarie esigenze di carattere sanitario.

2.6 Altri accorgimenti per evitare disagi connessi alle specifiche situazioni territoriali e per la tutela delle genitorialità.

Il difensore che, in relazione alla situazione di emergenza sanitaria o alle esigenze di accudimento della prole nel periodo di chiusura degli istituti scolastici disposta per contenimento dell'epidemia da COVID 2019, abbia oggettive difficoltà di spostamento dalla propria sede verso la sede della Corte di Appello, o sia legittimamente impedito per motivate ragioni di salute autocertificate, è invitato a rappresentarlo - con istanza da inviare alla cancelleria all'indirizzo mail udienzepenali.ca.bologna@giustizia.it - almeno 7 giorni prima dell'udienza e comunque in tempo utile per consentire al Presidente del collegio di accoglierla (ove motivata) ed all'istante stesso di comunicarla ai colleghi (se ve ne sono) interessati allo stesso processo almeno tre giorni prima dell'udienza.

2.7 Logistica.

Sarà cura dell'Ufficio riorganizzare la logistica degli spazi dell'edificio in modo idoneo a prevenire assembramenti, soste non necessarie, incontri e incroci tra persone non a distanza di sicurezza.

2.8 Aule e aree esterne di sosta

Saranno utilizzate per il dibattimento preferibilmente le aule più grandi (aula della prima sezione penale, aula della seconda sezione penale e aula "Bachelet") che meglio consentono il rispetto delle suddette esigenze. L'aula della terza sezione penale sarà utilizzata, in via generale, per udienze nelle quali siano fissati procedimenti per ognuno dei quali sia prevista la presenza di non più di cinque persone (tra parti e difensori), oltre al P.G.

Saranno allestite aree di sosta all'aperto, destinate alla attesa di difensori e di parti di processi fissati per le udienze del giorno, da utilizzare nel caso che le postazioni di seduta interne alle aule di udienza (vedi sopra) siano insufficienti ad accoglierli tutti. Gli avvocati e le parti sono invitati ad accedere alle aule solo in prossimità dell'orario in cui il "proprio" processo è fissato. In ogni caso, sarà

predisposto un sistema per consentire la loro chiamata agevolmente udibile anche dalla area di sosta esterna.

2.9. Sezione specializzata per i minorenni.

Tutte le disposizioni di cui sopra sono applicabili anche ai procedimenti penali di competenza della sezione specializzata per i minorenni.

3 ACCESSI ALLA CORTE, ORARI DI APERTURA DEGLI UFFICI, EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CANCELLERIA

3.1 Al fine di poter meglio distanziare nella mattinata gli eventuali appuntamenti per visione fascicoli, ritiro copie ed altre attività da compiere in presenza, l'orario di apertura al pubblico degli uffici della Corte d'Appello, in precedenza ridotto a tre ore giornaliere, è fissato in quattro ore giornaliere, dalle 9,00 alle 13,00.

3.2 Il lavoro del personale delle cancellerie continuerà ad essere svolto ordinariamente, ove possibile, nelle forme del c.d. *smart working*, con la previsione, tuttavia, di presidi negli uffici, a rotazione, di un numero di unità sufficiente per il compimento, oltre che delle attività di front-office sopra specificate, delle attività necessarie per consentire la celebrazione delle udienze civili e penali indicate nel presente provvedimento. In particolare, non essendo consentito, allo stato, l'accesso da remoto ai registri SICID e SIECIC, saranno previsti, per la cancelleria civile, presidi, per ciascuna sezione, per l'attività di:

- comunicazione in via telematica dei provvedimenti adottati fuori udienza;
- apertura delle buste telematiche di deposito degli atti, con precedenza per l'apertura delle buste contenenti il deposito di note di trattazione scritta per le udienze ex art. 83, 3° comma lett. h) d.l. n. 18/2020.

3.3 Per la cancelleria penale saranno previsti presidi di personale dimensionati per il compimento delle attività di udienza e, in particolare, per:

- attività di comunicazione e notificazione dei rinvii disposti fuori udienza attraverso il sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi delle norme richiamate nell'art. 83, commi 13, 14 e 15 d.l. n. 18/2020;
- assistenza in udienza.

3.4 Accesso alle cancellerie – consultazione fascicoli - rilascio copie – pagamento diritti

3.4.1 Settore civile

Sino alla cessazione dell'emergenza, gli avvocati e gli utenti potranno accedere personalmente solo per lo svolgimento di attività urgenti ed indifferibili. E' obbligatorio l'uso di mascherine per la protezione delle vie respiratorie (art. 3, comma 2 DPCM 26 aprile 2020).

L'accesso agli Uffici e alla Cancelleria è consentito su appuntamento da richiedersi a mezzo telefono, posta elettronica ordinaria o a mezzo PEC ai numeri e indirizzi pubblicati sul sito Internet della Corte.

Il deposito di tutti gli atti deve avvenire solo ed esclusivamente in modalità telematica, anche laddove tale modalità non sia prevista come obbligatoria.

Il pagamento del contributo unificato e dell'anticipazione forfettaria devono essere assolti esclusivamente in via telematica.

Le richieste di visibilità del fascicolo per costituzione devono essere effettuate in via telematica, utilizzando le funzionalità del pct, con inserimento del fascicolo di riferimento; tutte le richieste degli avvocati (deposito atti, richiesta e ritiro di copie e certificati, consultazione fascicoli) devono essere inviati in via telematica e gli accessi devono essere scaglionati mediante appuntamento a mezzo telefono o e-mail. Per agevolare i contatti, sono pubblicati sul sito internet dell'ufficio l'indirizzo e-mail ed i numeri telefonici di riferimento.

3.4.2 Settore penale

L'accesso agli uffici/cancellerie è limitato al deposito di atti (impugnazioni - istanze) in scadenza e per la consultazione dei fascicoli relativi a procedimenti fissati nei quindici giorni successivi.

Saranno utilizzati gli elimina-code insieme o alternativamente interventi organizzativi che permettano comunque di limitare l'accesso ad un utente per volta.

La richiesta di atti dovrà pervenire tramite posta elettronica, con le seguenti modalità:

- a) l'avvocato tramite posta elettronica invia alla cancelleria la richiesta di copia degli atti;
- b) la cancelleria verifica le pagine e quantifica l'importo da corrispondere, dandone comunicazione via e-mail all'avvocato;



- c) l'avvocato provvede al pagamento telematico ed inoltra alla cancelleria il codice del pagamento. Il pagamento dei diritti di copia, anche nel settore penale, deve essere effettuato in via telematica attraverso la piattaforma pagoPA. La funzionalità è disponibile sul Portale dei Servizi Telematici (<https://pst.giustizia.it>)-area pagamenti, accessibile a seguito di identificazione tramite token crittografico, o sui Punti di Accesso di cui al DM 44/2011. L'attestazione di avvenuto pagamento è costituita dalla Ricevuta Telematica (RT) il cui originale è memorizzato nei sistemi informatici di Giustizia mentre una copia, in formato pdf, viene fornita al soggetto pagatore (si richiama, al riguardo la circolare della DGSIA n. 23 del 21 aprile 2020). Per l'ipotesi di impossibilità di provvedere al pagamento telematico, l'avvocato inserirà il modulo della richiesta con le marche dell'importo indicato dalla cancelleria nella casella collocata all'esterno dei locali della guardiana.
- d) la cancelleria stampa la ricevuta di pagamento da inserire nel fascicolo ed inoltra via e-mail gli atti richiesti.

Consultazione programmata dei fascicoli con udienza fissata a breve: il difensore con una e-mail avvisa la cancelleria che dovrà visionare un determinato fascicolo, indicando anche il giorno e indicativamente l'ora, in modo che la cancelleria abbia il tempo di predisporre e rendere disponibile il fascicolo, riducendo ulteriormente i tempi di permanenza degli utenti nell'Ufficio.

Si procederà a costante monitoraggio per verificare l'efficacia del provvedimento, con riserva della facoltà di modificare in tutto o in parte le misure organizzative alla luce dell'evoluzione della situazione di emergenza sanitaria.

Dispone che il presente provvedimento organizzativo sia comunicato:

- a tutti i magistrati della Corte d'Appello;
- al sig. Procuratore Generale;
- al Dirigente Amministrativo della Corte e ai Capi Area/Direttori amministrativi della Corte;
- al dirigente UNEP;
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna affinché possa informarne gli iscritti;
- al Presidente dell'URCOFER (Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna) e ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto;
- al R.S.P.P. e al medico competente;




- alle OO.SS. e R.S.U.
- al C.S.M. – settima commissione;

Dispone, inoltre, la pubblicazione sul sito web della Corte d'Appello.

Bologna, 4 maggio

Il Presidente Vicario

Roberto Aponte



Protocollo per lo svolgimento delle udienze di convalida MAE e per la partecipazione all'udienza dibattimentale dell'imputato detenuto mediante sistema di collegamenti da remoto presso la Corte d'Appello di Bologna condiviso da

Corte d'Appello di Bologna
Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna
Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia Romagna
Ordine degli Avvocati di Bologna
Camere penali dell'Emilia Romagna

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visti i provvedimenti del Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati;

Vista l'attuale situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione dell'epidemia da COVID-2019, che consiglia di individuare - unicamente per il periodo emergenziale - modalità di svolgimento delle udienze idonee ad evitare il contatto ravvicinato tra le persone;

Considerato che la modalità di celebrazione dell'udienza da remoto secondo quanto stabilito nel presente protocollo ha carattere eccezionale, da ricondursi alla straordinaria situazione di rischio sanitario che sta coinvolgendo il territorio nazionale, dovendosi immediatamente ristabilire per ogni procedimento le ordinarie modalità di celebrazione delle udienze non appena superata l'emergenza epidemiologica, in ossequio alle disposizioni derivanti da fonti normative primarie che eventualmente dovranno essere adottate nell'ambito del settore Giustizia

Le parti contraenti concordano quanto segue.

ART. 1

Le udienze di convalida degli arresti ai fini estradizionali e in esecuzione dei MAE si svolgono in via prioritaria mediante l'utilizzo del sistema di collegamento audiovisivo di cui all'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p. installato nell'aula Bachelet della Corte di Assise d'Appello. Solo ove non sia possibile l'utilizzo del sistema di collegamento audiovisivo di cui all'art. 146 *bis* disp. att. c.p.p., sarà utilizzato un collegamento da remoto mediante il programma Teams.

ART. 2

Il difensore della persona detenuta può scegliere se partecipare all'udienza presso l'aula della Corte, presso l'istituto di pena ove è ristretto il suo assistito ovvero attraverso collegamento da remoto presso il proprio studio professionale.

Allo scopo, la polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale

l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto.

Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).

Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso la Corte d'Appello, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in via ordinaria presso l'aula della Corte e, in caso di assenza, si procederà secondo gli ordinari criteri di sostituzione.

L'interprete può scegliere di essere presente presso l'istituto di pena ove si trova il detenuto ovvero presso l'aula d'udienza.

La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail della cancelleria penale.ca.bologna@giusitiziacert il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

La cancelleria comunicherà il verbale di arresto con i relativi atti allegati, quanto prima al difensore attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato unitamente al luogo ed all'ora ove verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato.

ART. 3

Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con il verbale di arresto. L'arrestato sarà in presenza di un agente della polizia penitenziaria che ne attesterà anche l'identità.

ART. 4

Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Il cancelliere depositerà il verbale in cancelleria appena possibile.

Le comunicazioni riservate fra il difensore e la persona detenuta, che potranno essere tenute prima, durante e dopo l'udienza, avverranno con le seguenti modalità: il detenuto utilizzerà il telefono cellulare che l'Ordine degli Avvocati di Bologna ha messo a disposizione della Casa Circondariale di Bologna, il difensore e l'interprete utilizzeranno i rispettivi telefoni cellulari.

Qualora la persona detenuta sia ristretta presso altro istituto penitenziario dovrà comunque essere garantita la possibilità per il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato di consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

ART. 5

Le stesse disposizioni si applicano per la partecipazione degli imputati detenuti alle udienze dibattimentali. Dovrà comunque essere garantita la possibilità per il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato di consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze del 12 maggio 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.



PROTOCOLLO per lo svolgimento delle udienze civili mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 83, 7° comma lett. h) del D.L. n. 18/2020 avanti la Corte D'Appello di Bologna

1. Procedimenti soggetti a rito contenzioso ordinario fissati per la precisazione delle conclusioni nelle udienze ricomprese tra il giorno 12 maggio 2020 e il 31 luglio 2020

- 1.1 La Corte comunicherà alle parti a mezzo PEC con preavviso di almeno 12 giorni che la causa sarà trattata con le modalità di cui all'art. 83 comma 7° lett. h D.L. 18/2020. I provvedimenti dei presidenti di sezione che dispongono, per ogni udienza, la trattazione con modalità cartolari delle cause chiamate per la precisazione delle conclusioni saranno tempestivamente pubblicati sul sito della Corte e comunicati al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna.
- 1.2 Le parti provvederanno a depositare telematicamente note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (fogli di precisazione delle conclusioni) nel termine di giorni cinque prima della data dell'udienza, in modo che la cancelleria possa provvedere tempestivamente all'apertura delle buste contenenti le note. Con riferimento all'udienza fissata per il giorno 12 maggio 2020 il deposito potrà avvenire fino alle h. 11,00 del giorno dell'udienza.
- 1.3 L'udienza fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.
- 1.4 Con l'ordinanza pronunciata fuori udienza la Corte, ove trattenga la causa in decisione, assegnerà i termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica che decorreranno dalla comunicazione del provvedimento; se il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso, eventualmente fissando ulteriore udienza.
- 1.5 Per le cause soggette a c.d. vecchio rito (cause iniziate in primo grado anteriormente al 30/4/1995) per le quali nel periodo compreso tra l'11 maggio e il 31 luglio 2020 è fissata udienza di discussione le parti depositeranno in modalità telematica le comparse conclusionali e le memorie di replica, rispettivamente, dieci giorni prima e cinque giorni prima dell'udienza, così come previsto dall'art. 190 c.p.c. nel testo previgente.¹ L'udienza di discussione costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.
- 1.6 Le Parti sono tenute a comunicare congiuntamente a mezzo PEC - e sono altresì invitate a darne notizia al presidente della sezione e al consigliere relatore a mezzo

¹ Art. 190 c.p.c. testo vigente anteriormente al 30/4/1995 - (Comparse conclusionali e memorie).

Nel rimettere le parti al collegio a norma dell'articolo precedente, il giudice istruttore fissa l'udienza per la discussione davanti a questo.

Le parti, dieci giorni liberi prima di tale udienza, debbono comunicarsi le comparse contenenti le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore, e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano.

Cinque giorni liberi prima dell'udienza le parti possono comunicarsi brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non contenenti nuove conclusioni.

Se le parti hanno dichiarato d'accordo, nell'udienza di rimessione, di rinunciare alle memorie di replica, le comparse conclusionali possono essere comunicate entro il termine di cinque giorni previsto dal comma precedente

N

mail all'indirizzo istituzionale nome.cognome@giustizia.it - l'eventuale intervenuta transazione della causa o la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel più breve termine possibile.

- 1.7 In ipotesi di mancato deposito da parte di tutte le parti costituite delle note scritte entro il termine stabilito e comunque entro le ore 11,00 della data dell'udienza, la causa verrà rinviata ex art. 309 c.p.c., essendo il mancato tempestivo deposito equiparabile alla non comparizione. In caso di deposito delle note oltre il termine di cinque giorni, ma comunque entro la data dell'udienza, la Corte, ai fini dell'integrità del contraddittorio, fisserà nuova udienza della quale verrà data comunicazione a tutte le parti costituite. Ove l'udienza sia proveniente da un primo rinvio disposto ai sensi dell'art. 309 c.p.c. la causa sarà cancellata dal ruolo e dichiarata estinta solo in caso di mancato deposito delle note entro la data dell'udienza.

2. Procedimenti per i quali è stata fissata o deve essere fissata udienza per la decisione a seguito di discussione orale ex art. 281 *sexies* c.p.c.

- 2.1 La Corte nel fissare l'udienza per la decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. indicherà alle parti che la causa sarà trattata con le modalità di cui all'art. 83, 7° comma lett. h) d.l. n. 18/2020, con assegnazione di termini per il deposito in via telematica di note difensive contenenti istanze e conclusioni fino a dieci giorni prima dell'udienza e termine fino a cinque giorni prima dell'udienza per note di replica.
- 2.2 Nel caso in cui siano già stati assegnati termini per il deposito di note difensive in relazione a cause fissate per la decisione ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. nel periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, sarà tempestivamente assegnato ulteriore termine per il deposito di note di replica fino a cinque giorni prima dell'udienza. Il provvedimento sarà emesso fuori udienza e comunicato alle parti con modalità telematica. La causa sarà decisa con tali modalità solo ove le parti rinuncino espressamente, nelle note, alla lettura del dispositivo e della motivazione. In caso di mancata rinuncia la causa sarà rinviata ad udienza successiva al 31 luglio 2020.

3. Procedimenti camerali ex. artt. 283 c.p.c., 351 c.p.c., 373 c.p.c., 431 c.p.c., 447 c.p.c., 19 l.f. - Procedimenti di volontaria giurisdizione in generale

- 3.1 Il Presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza di trattazione del ricorso assegnando al ricorrente un termine per notificare il ricorso e il decreto alla controparte; al resistente un termine per il deposito in via telematica di memoria ed eventuali documenti e un ulteriore termine al ricorrente per il deposito in via telematica di note sintetiche che si rendessero necessarie per replicare alle argomentazioni del resistente.
- 3.2 L'udienza fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice.

4. Procedimenti ex art. 18 l.f. e ex art. 183 l.f.

4.1 Il Presidente fissa, con decreto, la data dell'udienza di trattazione del ricorso assegnando:

- al ricorrente termine per notificare il ricorso e il decreto al curatore e alle altre parti;
- al resistente e al curatore termine di dieci giorni prima dell'udienza per costituirsi in via telematica con invito al curatore, nel caso non intenda costituirsi in giudizio, a depositare nello stesso termine una relazione, che sarà inserita nel fascicolo telematico, in ordine alla consistenza dell'attivo e del passivo, al superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.f. e a ogni altra circostanza ritenuta rilevante;
- al ricorrente, al resistente e al curatore termine fino a tre giorni prima dell'udienza per il deposito in via telematica di note sintetiche che si rendessero necessarie per replicare alle argomentazioni delle altre parti o per prendere posizione sulla relazione del curatore.

4.2 l'udienza fissata costituirà il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento della Corte che sarà comunicato in via telematica; in caso di mancata costituzione del curatore, ove la Corte ritenesse necessario assumere informazioni in ordine alla consistenza dell'attivo e del passivo, al superamento delle soglie di fallibilità di cui all'art. 1 l.f. e a ogni altra circostanza ritenuta rilevante, fisserà successiva udienza con assegnazione, al curatore, di un termine per il deposito di breve relazione che sarà inserita nel fascicolo telematico e di un ulteriore alle parti per note scritte.

5. Procedimenti sezione lavoro – udienza di discussione ex art. 437 c.p.c.,

5.1 La cancelleria comunicherà preventivamente a mezzo PEC alle parti costituite che le cause provenienti da precedente rinvio, anche d'ufficio, saranno trattate con le modalità di cui all'art. 83, comma 7°, lett. h, del D.L. 18/2020, confermando udienza ed orario già fissati. Le parti scambiano fra loro e depositano in telematico note scritte contenenti le sole repliche agli scritti difensivi avversari e agli appelli incidentali, nonché le rispettive istanze e conclusioni, nel termine, per l'appellante, del settimo giorno antecedente quello dell'udienza e, per l'appellato, del quarto giorno antecedente quello dell'udienza, che sarà celebrata senza la loro presenza, con trasmissione telematica dei provvedimenti ordinatori o decisori assunti dal collegio successivamente all'udienza.

5.2 Le cause in relazione alle quali vi sia istanza delle parti, motivata ex art. 83, co. 3, lett. a, col grave pregiudizio di una ritardata trattazione, e per le quali intervenga dichiarazione di urgenza con provvedimento non impugnabile del presidente del collegio, ricadenti, per udienza di discussione già fissata o da fissarsi, nel periodo 12 maggio/31 luglio 2020, sarà emesso specifico provvedimento del Presidente

RN

della Sezione e la trattazione avrà luogo nelle sopra indicate forme del contraddittorio scritto telematico ex art. 83, co. 7, lett. h), del D.L. 18/2020.

- 5.3 Le Parti sono tenute a comunicare congiuntamente a mezzo PEC - e sono altresì invitate a darne notizia al presidente della sezione e al consigliere relatore a mezzo mail all'indirizzo istituzionale nome.cognome@giustizia.it - l'eventuale intervenuta transazione della causa o la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel più breve termine possibile, preferibilmente almeno 2 giorni prima della data dell'udienza.
- 5.4 In ipotesi di mancato deposito da parte di tutte le parti costituite delle note scritte entro i termini stabiliti e comunque entro la data dell'udienza, la causa verrà rinviata ex art. 309 c.p.c., essendo il mancato deposito equiparabile alla non comparizione.

6. In tutti procedimenti che saranno trattati con le modalità di cui all'art. 83, 7° comma lett. h) d.l. cit., ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi cartacei, al fine di implementare il fascicolo informatico, il giudice potrà invitare i procuratori delle parti a depositare, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della prima nota scritta prevista, le copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, nei formati ammessi dalla normativa sul PCT.
7. Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).



PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DELLE UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO - art. 83, 7° comma, lett. f) D.L. 18/2020

Lette le previsioni dell'art. 83 D.L. 18/2020 (in via di conversione: vedi disegno di legge Senato della Repubblica n 1766 di conversione del D.L. 18/2020) in merito allo svolgimento dell'udienza tramite collegamenti da remoto, nonché i provvedimenti DGSIA del 10 e 20 marzo 2020 ed il vademecum DGSIA per l'accesso e l'uso della cd. stanza virtuale.

Letta la delibera CSM 186 VV 2020 dell'11.3.2020, che raccomanda l'adozione di misure organizzative previo coinvolgimento, tra gli altri, dell'avvocatura.

Ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con "modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti" è opportuno individuare soluzioni condivise con l'avvocatura e con DGSIA, sì da offrire una cornice di riferimento uniforme per i protocolli che potranno essere assunti in sede locale, per la durata del periodo emergenziale

si conviene quanto segue

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento".

1. Prima dell'udienza il collegio o il consigliere delegato emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, non inferiore a 7 giorni salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

2. Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti. Il provvedimento conterrà altresì l'espressa indicazione che le parti eventualmente non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del provvedimento stesso potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel provvedimento di fissazione dell'udienza.

AV

3. I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato
4. Il collegio o il consigliere delegato avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati
5. La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n.18/2020 prevede che "il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale" Nel verbale di udienza il collegio o il consigliere delegato:

1. prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 co. 2 L. n. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);
2. prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati; nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;
3. adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento, nonché della funzionalità del link stesso;
4. il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; la funzione audio dei procuratori delle parti resterà attivata e il giudice ne disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti che ne facciano richiesta; è vietata la registrazione dell'udienza;

5. ove possibile, la gestione dell'avvio e dello svolgimento dell'udienza verrà effettuata dal cancelliere collegato da remoto con il medesimo applicativo; eventualmente il medesimo cancelliere, utilizzando la "console d'udienza" potrà curare anche la verbalizzazione;
6. la produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito telematico in console, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito nel rispetto della normativa sul PCT; potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti anche tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi, purché le stesse siano visibili a tutte le parti;
7. in caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio;
8. al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale, tramite funzione chat o altra modalità di condivisione dei testi, di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente;
9. il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in console nel corso dell'udienza stessa;
10. se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

